

WHISTLEBLOWING

**Disciplina per la gestione delle segnalazioni
Febbraio 2026**

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. SCOPO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
5. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA (SEGNALANTI)	5
6. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI.....	6
7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
7.1 Il portale whistleblowing	6
8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
8.1. Avviso di ricevimento della segnalazione	7
8.2. Esame preliminare della segnalazione ricevuta	8
8.3. Istruttoria e accertamento della segnalazione	8
8.4. Valutazione della Commissione	8
9. RISCONTRO ALLA PERSONA SEGNALANTE	9
10. LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E DELL'ASSENZA, ANCHE TEMPORANEA, DEL GESTORE	9
11. NOMINA DEL SOSTITUTO DEL GESTORE.....	9
12. ASTENSIONE DI UN MEMBRO COINVOLTO NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE NEL CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	9
13. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	9
14. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
15. TUTELA DEL SEGNALATO	10
16. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY	11
17. SANZIONI	12
18. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	12
19. SENSIBILIZZAZIONE.....	12

PREMESSA

Il 9 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs. n. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023 e rubricato “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023).

Il provvedimento riunisce in un unico corpus normativo la disciplina del c.d. Whistleblowing, applicabile agli enti operanti nel settore pubblico e a quelli operanti nel settore privato, prevedendo tre differenti sistemi di segnalazione (canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica), la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, il divieto di ritorsione e uno specifico apparato sanzionatorio.

Per quanto riguarda il settore privato, il combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023 impone l’istituzione di un canale di segnalazione interna in grado di garantire, anche attraverso il ricorso alla crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte, di quelle a vario titolo menzionate, oltreché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Inoltre, le imprese che adottano il Modello di organizzazione e gestione ex art. 6, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 231/2001 prevedono il canale di segnalazione all’interno del modello medesimo. Da ultimo, il D.lgs. n. 24/2023 definisce un iter preciso per la gestione delle segnalazioni.

Il decreto legislativo in questione mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Infatti, si prevede:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
- l’introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate
- la possibilità per il segnalante di denunciare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante
- l’onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L’Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche ABI o l’Associazione) nello spirito di dare concreta applicazione all’art. 4 del D.lgs. n. 24/2023, ha posto a disposizione dei segnalanti, per effettuare le segnalazioni, oltre al canale tradizionale costituito dalla posta raccomandata, un Portale Whistleblowing idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

1. SCOPO

La presente Disciplina si propone di stabilire il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni trasmesse da parte del personale e di soggetti terzi, al fine di denunciare violazioni lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ABI, di cui sono venuti a conoscenza all’interno del contesto lavorativo e che possono avere a oggetto disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, condotte illecite previste dal D.lgs. n. 231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. n. 231/2001.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs. n. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successivi aggiornamenti

D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e/o variazioni

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, G.U. 15/03/2023 “Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione (o di divulgazione pubblica o denuncia, quando ne ricorrano gli estremi) le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare, la segnalazione rilevante può avere a oggetto le seguenti violazioni:

I. violazioni delle disposizioni normative nazionali. In tale categoria rientrano:

- gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite.
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni del Modello Organizzativo di ABI, ai sensi del citato Decreto 231, anch’esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE come sotto definite; in tal caso la segnalazione ha a oggetto condotte che, quand’anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dall’Associazione, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Modello organizzativo.

II. violazioni della normativa europea. Si tratta di:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea di cui i Destinatari (cfr. successivo punto 5) siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni rilevanti ai predetti fini comprendono:

- situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall'azienda;
- tentativi/atti di corruzione di amministratori o dipendenti verso terzi (pubblici ufficiali o anche privati);
- frodi commesse nell'interesse aziendale;
- intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per l'Associazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Pur se segnalate, non saranno esaminate:

- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o di "sentito dire" (cd. voci di corridoio);
- le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze che attengono esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro, compresi quelli con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede, con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono contenere i dati necessari per dimostrare la fondatezza della denuncia. Di norma, quindi non andranno inseriti dati particolari (cioè, informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, gli orientamenti sessuali, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale), né dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziari. Qualora le segnalazioni contenessero le suddette categorie di dati personali, riferiti al segnalante o a terzi, e gli stessi non risultassero necessari per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione provvederà a cancellarli o, se ciò non risultasse possibile, a oscurarli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora la segnalazione non rientri nella competenza del soggetto incaricato di gestire le segnalazioni secondo la definizione dell'ambito oggettivo appena descritto, il suddetto soggetto trasmetterà la segnalazione, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Tali segnalazioni sono, in ogni caso, considerate "protette". Ciò significa che l'organismo preposto (il soggetto incaricato e il sistema di segnalazione) non rivela l'identità o i dati personali di chi abbia trasmesso tale segnalazione senza averne ottenuto previamente l'esplicito consenso, sempre che la sua divulgazione non sia imposta dalla legge, da indagini o successivi procedimenti giudiziari.

In tutti i casi sopra indicati di comunicazione, l'ABI garantisce che verranno sempre adottate le opportune misure atte a evitare una non necessaria circolazione delle informazioni, al fine di garantire l'opportuna riservatezza in vista delle particolari finalità dei trattamenti in oggetto.

5. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA (SEGNALANTI)

I Destinatari della presente Disciplina sono:

- componenti degli Organi
- i dipendenti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con l'Associazione.

I Destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, effettuano le segnalazioni fornendo tutti gli elementi utili per le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e indicando, almeno, ad esempio, i seguenti elementi:

- a meno che la segnalazione non sia anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda
- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) relative ai fatti segnalati
- ogni informazione o prova che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato, in particolare anche l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'insussistenza di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione e la propria buona fede
- elementi identificativi del Segnalato
- qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante ai fini della segnalazione.

6. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni rappresenta il destinatario delle segnalazioni di illeciti.

Tale soggetto assicura il corretto svolgimento del processo di segnalazione delle violazioni e riferisce, direttamente e senza indugio, al Comitato esecutivo le informazioni oggetto di segnalazione, qualora la violazione sia stata accertata.

Il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni, in qualità di Destinatario della Segnalazione:

- è autonomo e indipendente rispetto alle funzioni operative
- garantisce un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta
- rispetta gli obblighi di riservatezza del segnalante e del segnalato.

7. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Un soggetto segnalante, previa informativa sul trattamento dei dati personali, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni precedentemente indicate, ha la possibilità di effettuare una segnalazione al soggetto incaricato di gestire le segnalazioni

- utilizzando il Portale Whistleblowing, come di seguito specificato
o in subordine, se non fosse possibile utilizzare il Portale per problemi tecnici
- richiedendo un incontro diretto ai soggetti incaricati di gestire le segnalazioni, da svolgersi entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione della presunta violazione, sia in un luogo interno che esterno alla sede dell'Associazione, garantendo la riservatezza della segnalazione e il relativo contenuto. Il gestore redige un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.

7.1 Il portale whistleblowing

Il portale Whistleblowing è raggiungibile al seguente indirizzo web dedicato:

<https://digitalroom.bdo.it/ABI>

Il portale consente a tutti i Destinatari della disciplina – attraverso un percorso guidato on-line – di effettuare le segnalazioni – in forma scritta o orale - garantendo l'anonimato del segnalante; il sistema, infatti, consente di inviare segnalazioni senza l'obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Qualora il segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza.

Il portale consente di dialogare in modo riservato con il segnalante, senza possibilità, per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l'origine della segnalazione. L'accesso al portale è, infatti, soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali

non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Le segnalazioni trasmesse mediante il portale sono ricevute esclusivamente dal soggetto incaricato di gestire le segnalazioni che è l'unico che può effettuare l'associazione dell'identità del segnalante (se dichiarata) alla segnalazione.

Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni avverrà con logiche di organizzazione ed elaborazione in grado di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante l'utilizzo del portale è gestita con protocollo HTTPS. Sono, inoltre, applicate tecniche di cifratura, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del segnalante, verranno prese in considerazione qualora adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Dopo l'accesso al portale il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario composto da domande aperte che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.).

Al termine della compilazione del detto modulo, il portale chiederà al segnalante se intende o meno rivelare la propria identità. In ogni caso il segnalante potrà fornire le proprie generalità anche in un secondo momento, attraverso il sistema di messaggistica previsto dal portale.

Nel momento dell'invio della segnalazione il portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (ticket). Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il portale, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere a eventuali domande di approfondimento.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni ricevute dal soggetto incaricato di gestire le segnalazioni – di norma individuato nel Responsabile della Struttura Persone, Organizzazione e Comunicazione Interna - autorizzato al trattamento dei dati personali, così come eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione (par. 11, Nomina del Sostituto del Gestore delle segnalazioni), sono sottoposte al seguente iter istruttorio.

Per le segnalazioni raccolte in incontri diretti, l'iter istruttorio è quello sottoindicato, salvo la fase 8.1., poiché in caso di incontro diretto - come indicato nel par. 7 - il gestore redige un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.

8.1. Avviso di ricevimento della segnalazione

Il Gestore della segnalazione è tenuto a rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. L'avviso non implica per il Gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante. L'avviso di ricevimento, a seconda della modalità utilizzata, sarà comunicato mediante la piattaforma informatica o, in caso di mancato utilizzo della piattaforma, al recapito indicato dalla persona segnalante nella segnalazione o, in assenza di quest'ultima indicazione, a quello utilizzato dalla persona segnalante per inoltrare la segnalazione.

8.2. Esame preliminare della segnalazione ricevuta

Durante tale fase è necessario che il Gestore valuti l'ammissibilità della segnalazione. Il Gestore verificherà quindi la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore per effettuare la segnalazione. Nello specifico, sarà chiamato a valutare che la segnalazione:

- sia presentata da uno dei soggetti legittimati ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e che l'oggetto della segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del decreto;
- si basi su fatti sufficientemente precisi;
- consenta l'individuazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, e, se presenti, anche delle modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- contenga le generalità o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

Resta ferma la possibilità per il Gestore di richiedere alla persona segnalante – se ritenuti necessari - ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione. In mancanza di uno o più di tali elementi o nel caso non siano state fornite le integrazioni richieste, il Gestore potrà dichiarare inammissibile la segnalazione e archivarla, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

8.3. Istruttoria e accertamento della segnalazione

Una volta appurato che la segnalazione è ammissibile, il Gestore può procedere con l'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Tali attività di accertamento possono essere svolte, ad esempio:

- direttamente, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dall'analisi della documentazione/informazioni già ricevute con la segnalazione;
- attraverso eventuali documenti integrativi richiesti per circostanziare meglio la segnalazione;
- mediante il coinvolgimento di altre strutture interne o anche di soggetti specializzati esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali che risultano necessarie per il caso di specie;
- tramite audizione di eventuali ulteriori soggetti interni/esterni.

Nel caso in cui il Gestore si avvalga del supporto specialistico del personale di altre strutture interne o esterne dell'ente, resta fermo l'obbligo di garantire la riservatezza ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

Qualora la segnalazione abbia a oggetto la violazione del Modello 231, è consigliabile che il Gestore operi in sinergia con l'OdV, nel rispetto degli obblighi di riservatezza (qualora non sia esso stesso il Gestore della segnalazione).

8.4. Valutazione della Commissione

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dal Gestore a una apposita Commissione valutatrice, composta da:

- Responsabile Governo Operativo o suo delegato;
- Responsabile Affari Legali e Associativi o suo delegato;
- Responsabile Consulenza Legale e Tributaria o suo delegato;
- Responsabile Persone Organizzazione e Comunicazione Interna o suo delegato;
- Responsabile Controlli Interni o suo delegato.

La Commissione elabora la proposta di:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- assumere i più opportuni provvedimenti.

Alla Commissione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria.

La Commissione, sulla base dell'istruttoria, presenta gli esiti al Direttore Generale per le conseguenti valutazioni.

9. RISCONTRO ALLA PERSONA SEGNALANTE

Il Gestore è tenuto a comunicare alla persona segnalante gli esiti relativi alla propria segnalazione: l'archiviazione; l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti.

Il riscontro deve essere fornito al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. Il termine non è perentorio. Può, infatti, verificarsi che alcuni accertamenti e analisi richiedano tempi maggiori. In tal caso, il riscontro alla persona segnalante assume un carattere interlocutorio ed è volto ad informarlo circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria da parte del Gestore e/o delle attività che quest'ultimo intende svolgere.

Resta, tuttavia, ferma la necessità di comunicare alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

10. LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E DELL'ASSENZA, ANCHE TEMPORANEA, DEL GESTORE

Il Gestore della segnalazione deve comunicare prontamente la situazione di potenziale conflitto al Direttore Generale/Presidente e deve astenersi dal partecipare alle attività relative alla pratica specifica.

La segnalazione sarà trasferita ad un altro soggetto/ufficio – che quindi andrà a sostituire il Gestore - idoneo a garantire una gestione efficace, indipendente e autonoma della segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

11. NOMINA DEL SOSTITUTO DEL GESTORE

È prevista la nomina di un soggetto che sostituisce il Gestore del trattamento in caso di conflitto di interesse (previsione che precede) e assenza temporanea di quest'ultimo (ad esempio per ferie e/o malattia). Di norma individuato nel Responsabile della Divisione Governo Operativo.

Per l'individuazione del sostituto del Gestore valgono i requisiti richiesti di cui al par. 6 del documento.

Qualora la segnalazione riguardi il sostituto del Gestore, o quando il Sostituto del Gestore coincida col segnalante, lo stesso è tenuto a inviarla al Direttore Generale/Presidente.

12. ASTENSIONE DI UN MEMBRO COINVOLTO NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE NEL CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora un soggetto coinvolto nel processo di valutazione della segnalazione sia oggetto di segnalazione viene escluso dalle relative valutazioni, con la nomina di un sostituto nella medesima struttura.

13. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Il Gestore della segnalazione fornisce immediata informativa all'Organismo di Vigilanza su segnalazioni rilevanti per la disciplina 231.

Aggiorna periodicamente l'Organismo sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni.

14. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

L'ABI garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge. A tal fine, i dati personali identificativi del segnalante sono conservati in modo da essere visibili esclusivamente al soggetto incaricato di gestire le segnalazioni. L'Associazione adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espreso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela e riservatezza del segnalante.

La tutela del segnalante non è, invece, garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'Associazione, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; l'identità del segnalante potrà essere rivelata soltanto laddove:

- la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; e
- vi sia il consenso del segnalante.

Inoltre, nell'eventualità appena descritta, deve essere data comunicazione scritta al segnalante circa le ragioni che giustificano la rivelazione dei dati riservati.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove si riuscisse a risalire allo stesso nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'Associazione, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

L'ABI potrà, inoltre, intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

15. TUTELA DEL SEGNALATO

L'ABI garantisce adeguata protezione alle persone direttamente o indirettamente oggetto della segnalazione poiché la segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Non si potrà, quindi, sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto a indagare i fatti oggetto di segnalazione.

Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione.

Qualora il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

L'ABI garantisce l'esercizio dei diritti agli interessati, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy. A tale riguardo, l'Associazione dispone di una procedura di gestione delle richieste degli interessati, alla quale si rinvia. La possibilità di accogliere le richieste eventualmente pervenute viene bilanciata con il diritto alla riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte.

16. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali conferiti dal segnalante al momento dell'inoltro della segnalazione e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria dall'organismo preposto, sono trattati in conformità al Regolamento Privacy dell'ABI, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), e in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione ricevuta. I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo eventuali procedimenti derivanti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento.

Nel caso in cui, invece, la segnalazione non abbia seguito e sia successivamente archiviata, la conservazione avrà una durata di 2 mesi.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni possono essere comunicati agli uffici competenti dell'ABI per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero alle Autorità competenti in presenza di violazioni delle normative applicabili.

Tutti i dettagli relativi al trattamento dei dati personali degli interessati coinvolti nella segnalazione sono forniti nell'informativa sul trattamento ex art. 13 e 14 GDPR, somministrata in sede di inoltro della segnalazione tramite la piattaforma.

Ai sensi dell'art. 29 GDPR, i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono autorizzati formalmente al trattamento dei dati personali, impartendo loro specifiche e adeguate istruzioni. Ciascuno di essi sottoscrive un'apposita lettera di autorizzazione, impegnandosi, tra le altre cose, a garantire la riservatezza delle informazioni trattate e a utilizzare queste ultime nei limiti di quanto necessario alla gestione delle segnalazioni. Agli stessi è erogata la formazione privacy nell'ambito del sistema di segnalazione.

Ai sensi dell'art. 26 GDPR, laddove siano condivise risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni tra più soggetti inquadrabili come titolari del trattamento, tra i quali l'Associazione, gli stessi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Ove l'ABI si avvalga di un fornitore esterno per la gestione delle segnalazioni (es. fornitori di piattaforme di whistleblowing), ai sensi dell'art. 28 GDPR, provvede alla nomina per iscritto a responsabile del trattamento.

Con riferimento a potenziali violazioni di dati personali (Data Breach), si rinvia alla Policy di gestione dei Data Breach in essere presso l'Associazione. Inoltre, nel caso in cui la piattaforma di segnalazione sia erogata da un fornitore esterno, sono previsti puntuali obblighi di comunicazione nella relativa nomina a responsabile del trattamento.

L'ABI si impegna inoltre a:

- effettuare un'analisi dei rischi, finalizzata a identificare e gestire i rischi secondo un approccio basato sulla loro probabilità e impatto;
- condurre una DPIA finalizzata, tra l'altro, a individuare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati;
- aggiornare il Registro dei trattamenti;
- mappare i trasferimenti verso Paesi terzi e le relative garanzie a supporto;
- definire e applicare procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'accesso al sistema whistleblowing;
- predisporre misure di sicurezza adeguate alla piattaforma di segnalazione;

- definire le modalità per la manutenzione del sistema di segnalazione.

17. SANZIONI

La violazione dei principi fissati nella presente Disciplina viene perseguita, con tempestività e immediatezza.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e dei singoli Contratti Collettivi Nazionali.

L'ABI si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di abuso dello strumento di segnalazione, ad esempio in ipotesi di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione di quanto oggetto della presente Disciplina.

18. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La presente Disciplina e il portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa nonché in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.

19. SENSIBILIZZAZIONE

L'Associazione intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della presente Disciplina mediante divulgazione sul sito e tramite iniziative di formazione rivolte a tutto il personale allo scopo di comunicare le finalità del Whistleblowing e le modalità per il suo corretto utilizzo; sui relativi diritti e obblighi; sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo; sui risultati che l'attuazione della norma ha prodotto.